



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati:

- richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002;
- Il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'articolo 192 LOC e 44 RALOC;

decide

con risoluzione municipale n. 1285/2018 del 22 ottobre 2018, quanto segue:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | ¹ La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Lavertezzo. | Campo di applicazione |
| 2. | ¹ Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata. | Definizioni |
| 3. | ¹ La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali: <ul style="list-style-type: none">▪ strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m);▪ parchi gioco (raggio di 300 m);▪ scuole (raggio di 300 m);▪ chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m);▪ istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m);▪ oratori, foyer (raggio di 300 m). | Divieti |
| 4. | ¹ Dal 24 ottobre 2018 al 24 novembre 2018. | Pubblicazione |
| 5. | ¹ La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona durante il periodo di pubblicazione di cui all'art. 4. | Contestazione dell'ordinanza municipale |
| 6. | ¹ La presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla crescita in giudicato. | Entrata in vigore |